

A cura dello Studio F. Ghiglione e A. Ghio

## **FISCO**

**L'INDENNITÀ DI ESPROPRIO DI TITOLO NON È IMPONIBILE PERCHÉ RAPPRESENTA UNA MERA REINTEGRAZIONE DI UN DANNO EMERGENTE (AGENZIA DELLE ENTRATE - RISP. INTERPELLO N. 65 DELL'11 MARZO 2024)**

L'indennità di esproprio, riconosciuta in sostituzione del valore dei titoli posseduti, non costituisce un provento tassabile in Italia. Secondo quanto espresso dall'Agenzia delle entrate in risposta a un contribuente che ha ricevuto in cambio dei titoli azionari di un istituto di credito olandese una somma di denaro inferiore al valore nominale del titolo all'atto dell'acquisto, tale somma non è imponibile in Italia, in quanto si tratta di una mera reintegrazione di un danno emergente.

**NESSUNA RIDUZIONE DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO PER IL GRUPPO IVA (AGENZIA DELLE ENTRATE - RISP. INTERPELLO N. 69 DEL 12 MARZO 2024)**

La riduzione del termine di accertamento, che viene riconosciuta ai soggetti che effettuano solo transazioni tracciabili (incassi e pagamenti) superiori a euro 500 e documentano le operazioni mediante e-fattura via Sdi, non si applica ai partecipanti al gruppo Iva. L'Agenzia delle entrate giustifica l'esclusione per mancanza della qualifica di "soggetto passivo d'imposta" per il soggetto appartenente al gruppo Iva, in quanto, con la costituzione dello stesso, gli aderenti perdono l'autonomia soggettiva ai fini del valore aggiunto e si crea un nuovo soggetto (la capogruppo) dotato di un proprio numero di partita Iva.

**PUBBLICATO IL MODELLO PER LA RICHIESTA DI RIFIUTO DELLA CESSIONE DEI CREDITI (AGENZIA DELLE ENTRATE - CIRC. N. 6/E DELL'8 MARZO 2024)**

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato, sul proprio sito, una circolare ministeriale con le soluzioni operative da adottare per correggere errori nella comunicazione della cessione dei crediti o per l'esercizio delle opzioni relative ai bonus edilizi. Diventa quindi possibile, per le cessioni dei bonus fiscali successive alla prima, rifiutare il trasferimento di un credito già erroneamente accettato dalla piattaforma, sottoscrivendo un modello messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate. La circolare chiarisce che, in tal caso, il contribuente dovrà presentare, a mezzo Pec all'indirizzo [annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it](mailto:annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it), il modello allegato alla circolare 6/E dell'8 marzo, sottoscritto con firma autografa della parte (cedente e cessionario). Unitamente a esso, dovranno essere trasmesse anche le copie dei documenti di identità dei dichiaranti (cedente e cessionario). La presentazione del modello rimuove gli effetti dell'erronea accettazione del credito o della cessione che si è convenuto di rifiutare. All'esito positivo dell'operazione, i crediti torneranno nella disponibilità del cedente, ai fini dell'eventuale ulteriore cessione o dell'utilizzo in compensazione tramite modello F24, se ancora nei termini di legge.

**SISMABONUS PER ACQUISTO DI CASE ANTISISMICHE ANCHE QUANDO I LAVORI NON SONO COMPLETATI (AGENZIA DELLE ENTRATE - RISOL. MINISTERIALE N. 14 DELL'8 MARZO 2024)**

L'Agenzia delle entrate ha confermato che è possibile usufruire del sismabonus per l'acquisto di case antisismiche, anche quando, all'atto dell'acquisto, l'unità immobiliare è classificata in categoria catastale "provvisoria", perché in costruzione (esempio categoria catastale F/3). L'agevolazione è riconosciuta se, entro la data di compravendita, risultano effettuati gli interventi sulle parti strutturali (e non necessariamente anche sulle singole unità abitative) che consentono il miglioramento di una o due classi di rischio sismico, così come previsto dalla normativa.

**SISMABONUS – POSSIBILE LA REMISSIONE IN BONIS PURCHÉ PRECEDA L'OPZIONE DI SCONTO IN FATTURA O CESSIONE (AGENZIA DELLE ENTRATE - RISP. INTERPELLO N. 64 DELL'8 MARZO 2024)**

Nel caso di asseverazione sismabonus tardiva, perché effettuata dopo l'avvio dei lavori, è possibile avvalersi dell'istituto della remissione in bonis, purché avvenga prima che il contribuente effettui l'opzione di cessione o sconto in fattura.

**DAL 20 MARZO LA CONSULTAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE ANCHE SENZA L'ADESIONE AL SERVIZIO (AGENZIA DELLE ENTRATE - PROVV. N. 105669 DELL'8 MARZO 2024)**

Dal 20 marzo, tutti i contribuenti potranno avvalersi, anche senza preventiva adesione, del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati. Il "libero accesso" sarà consentito a tutte le persone fisiche, agli operatori economici e ai soggetti diversi dalle persone fisiche non titolari di partita Iva. Le fatture elettroniche possono essere consultate fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui sono state ricevute dallo Sdi. Anche i consumatori finali potranno accedere ai "dati fattura", ossia al riepilogo dei dati fiscali rilevanti, fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione di riferimento, al pari degli operatori economici.

**LE RIPETIZIONI POSSONO ESSERE TASSATE CON IMPOSTA SOSTITUTIVA ANCHE QUANDO L'ATTIVITÀ È ABITUALE (AGENZIA DELLE ENTRATE - RISP. INTERPELLO N. 63 DELL'8 MARZO 2024)**

Secondo l'Agenzia delle entrate, anche quando ricorrono i requisiti per definire l'attività esercitata come professionale (presenza dei requisiti soggettivi, oggettivi e territoriale), le ripetizioni private possono essere tassate applicando l'imposta sostitutiva del 15% prevista dall'articolo 1, comma

13-16 della L. 145/2018. Riassumendo, il docente che impartisce le lezioni private può alternativamente scegliere di: a) tassare i proventi con imposta sostitutiva del 15% e indicare il reddito nel quadro RM del modello Redditi, b) aprire una posizione Iva con regime forfetario se tutti i requisiti per l'accesso al regime sono rispettati, c) aprire una posizione Iva con regime ordinario e fatturare i compensi per l'attività in regime di esenzione.

#### LIQUIDAZIONE IVA PERIODICHE - AGGIORNATE LE ISTRUZIONI (AGENZIA DELLE ENTRATE - PROV. N. 125654 DEL 14 MARZO 2024)

L'Agenzia delle entrate ha aggiornato le istruzioni per la comunicazione delle liquidazioni Iva periodiche a seguito dell'entrata in vigore della modifica introdotta dal dlgs 1/2024 che ha modificato la soglia prevista per il versamento minimo Iva che passa da 25,82 a 100 euro.

#### LE SOMME OTTENUTE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEL GRANCHIO BLU NON SONO SOGGETTE AD IVA SE HANNO NATURA RISARCITORIA (AGENZIA DELLE ENTRATE - RISP. INTERPELLO N. 67 DEL 12 MARZO 2024)

Le somme ottenute dalla commercializzazione dei granchi blu non sono soggette a Iva, se aventi natura risarcitoria per i danni subiti dall'acquacoltore che, in seguito alla diffusione nei mari di tale specie, ha dovuto effettuare la raccolta a tutela della biodiversità marina. Ai fini delle imposte dirette, la vendita da parte degli acquacoltori dei granchi blu rientra tra quelle produttive di reddito agrario di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b) del Tuir.

#### PRONTI IN CONSULTAZIONE I 9 TESTI UNICI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEL SISTEMA TRIBUTARIO (AGENZIA DELLE ENTRATE - COMUNICATO STAMPA DEL 13 MARZO 2024)

Sono disponibili in consultazione, fino al 13 maggio 2024, le proposte di Testi unici, elaborate dall'Agenzia delle entrate per semplificare il sistema fiscale. Tali proposte mirano a riordinare, in maniera organica, le disposizioni che regolano il sistema tributario (fatta eccezione per quelle relative all'Irap, alla legislazione relativa ai servizi catastali, geotopografici e di pubblicità immobiliare), nell'ottica di semplificare e migliorare la chiarezza delle regole fiscali. In particolare, 4 dei 9 Testi unici riguardano le Imposte sui redditi, l'Iva, l'Imposta di registro e i Tributi erariali minori. Nei restanti 5 sono, invece, raccolte le norme sull'accertamento; sulle sanzioni tributarie amministrative e penali; sulla giustizia tributaria; sulla riscossione e sulle agevolazioni fiscali. Per eventuali osservazioni, l'Agenzia delle entrate ha indicato, sul proprio sito, gli indirizzi mail, uno per argomento, ai quali è possibile inviare proposte di modifica o integrazioni.

ISTITUITO IL CODICE TRIBUTO PER IL VERSAMENTO CON F24 DELL'ILIA (AGENZIA DELLE ENTRATE - RISOL. MINISTERIALE N. 16/E DEL 12 MARZO 2024)

È stato istituito il codice tributo "5902" denominato "Ilia – imposta locale immobiliare autonoma per i fabbricati a uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata e ulteriori rispetto al primo legge regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17, articolo 9, comma 3" per il versamento con modello F24 il tributo Ilia che sostituisce a partire dal 1° gennaio 2023, l'Imu nel territorio regionale del Friuli. In caso di ravvedimento operoso, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta.

ISTITUITO IL CODICE TRIBUTO PER IL CREDITO D'IMPOSTA PER I POLICLINICI UNIVERSITARI NON COSTITUITI IN AZIENDA (AGENZIA DELLE ENTRATE - RISOL. MINISTERIALE N. 15/E DEL 12 MARZO 2024)

È stato istituito il codice tributo "7054" - denominato "Credito d'imposta a favore dei policlinici universitari non costituiti in azienda - Articolo 25, comma 4-duodecies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162" per la compensazione del credito d'imposta riconosciuto a favore dei policlinici universitari non costituiti in azienda per gli anni 2022 e 2023. Tale credito d'imposta è stato introdotto dall'articolo 25, comma 4-duodecies del dlgs 162/2019.

PROROGATO AL 12 APRILE IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL TAX CREDIT DELLE SALE CINEMATOGRAFICHE (DIREZIONE GENERALE CINEMA DEL MINISTERO DELLA CULTURA – COMUNICATO STAMPA)

Differito al 12 aprile 2024 il termine per la presentazione della richiesta del credito d'imposta riconosciuto alle sale cinematografiche per i costi di funzionamento del 2023. L'istanza deve essere presentata mediante la piattaforma Dgcol presente sul sito <http://doc.cultura.gov.it>